



IL SINDACO

Venezia, 2 agosto 2018
Prot. n. 2018 / 379331

Ordinanza n. 450

OGGETTO: *Provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la limitazione agli orari di apertura di tre esercizi commerciali.*

IL SINDACO

Premesso che

- il Sindaco di Venezia, in data 19 luglio 2017, emetteva propria Ordinanza n.520, PG. n.2017/348077, andando ad imporre a quattro esercizi commerciali l'orario di apertura tra le ore 8.00 e le ore 18.00, dalle ore 00.01 del 20 luglio 2017 alle ore 00.01 del 7 gennaio 2018;
- detti esercizi commerciali venivano individuati:
 - nell'ASIAN AFRICAN MARKET, impresa individuale d [REDACTED], minimercato con sede in via Trento 26, (ed entrata in via Monte San Michele, 52), P.IVA 04269500239, numero REA VE-379055, esercitante attività di "vendita al dettaglio di alimentari";
 - nel MARKET KOSOVA, s.a.s. con sede legale a Treviso in via San Pelajo 149/A, codice fiscale 04106700265 numero REATV 323455, numero REA in Venezia VE-349007, unità locale a Venezia in Via Trento 16, [REDACTED], socio accomandatario e legale rappresentante, esercitante attività di "vendita al dettaglio di alimentari";
 - nel MA ITALIA s.a.s. con sede legale in via Trento 18 di [REDACTED], socio accomandatario e legale rappresentante, P.IVA 03937130270, numero REA VE-351275; esercitante attività di "vendita al dettaglio di alimentari";
 - nel SONALI ALIMENTARI FRUTTA E VERDURA, piccolo imprenditore con sede legale in Venezia - Mestre via Trento nr.10, P.IVA 0438830270 numero REA VE- 410181 [REDACTED], esercitante attività di "vendita al dettaglio di alimentari";

e



IL SINDACO

- l'ordinanza sindacale veniva adottata sulla scorta di segnalazioni concordanti da parte della Polizia di Stato e della Polizia Locale, le quali evidenziavano tra l'altro come «*gli esercizi commerciali indicati in oggetto, durante l'orario di apertura, e precisamente dalle prime ore pomeridiane in poi e fino alle ore 24.00, divengono di fatto "pubblici esercizi", in cui gli avventori, dopo aver acquistato birre o altre bevande, le consumano in gruppo all'esterno dell'esercizio medesimo od in sua prossimità, stazionandovi*»; «*la zona di via Monte San Michele in Mestre, angolo via Trento, è frequentata da persone extracomunitarie di colore, per la maggior parte in regola con il permesso di soggiorno per motivi umanitari, nullafacenti, spesso in stato di ebbrezza, che bivaccano in zona consumando alcolici acquistati regolarmente nei negozi etnici di alimentari di cui all'oggetto, aggregandosi e stazionando anche fino a tarda sera sui marciapiedi, ai due angoli della strada ed infastidendo i passanti...*» e che «*detti avventori lasciano ogni genere di rifiuti, anche organici, lungo i marciapiedi e nei giardini condominiali li collocati*»; «*Detta zona, limitrofa alla stazione ferroviaria di Mestre ed alla via Piave, rientra nel "Quartiere Piave", e rappresenta il cd. "quadrilatero del degrado", poiché spesso teatro di aggressioni, spaccio di sostanze stupefacenti e frequentazione di persone extracomunitarie nullafacenti in stato di ebbrezza alcolica*»; «*Tali condotte alimentano nella popolazione ed, in particolare, nei cittadini che in quella zona risiedono o lavorano, un senso di forte e diffusa insicurezza e sfiducia nelle Istituzioni, determinata prevalentemente dal degrado e dalla conseguente compromissione della qualità di vita a causa del mancato rispetto delle regole alla base della civile convivenza*»;

Considerato che

- in data 19 luglio 2018, il Questore di Venezia, con propria nota Cat.23/18/P.A.S.I. indirizzata al Sindaco adozione del provvedimento per la limitazione degli orari di apertura, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i seguenti esercizi commerciali:
- **ASIA AFRICAN MARKET** impresa individuale di [REDACTED], minimercato con sede in **via Trento n. 26**, (ed entrata in via Monte San Michele 52), P.IVA 04269500239, numero REA VE-379055, esercitante attività di "vendita al dettaglio di alimentari";
 - **MA ITALIA s.a.s.**, società in accomandita semplice con sede legale in **via Trento n. 18** di [REDACTED], socio accomandatario e legale rappresentante, P.IVA 03937130270, numero REA VE-351275; esercitante attività di "vendita al dettaglio di alimentari";
 - **MARKET s.r.l.**, società con sede legale a Vazzola (TV) via Liberazione n. 3 avente come amministratore [REDACTED], titolare di S.C.I.A. con protocollo SUAP REP-PROV-VE/VE-SUPRO/0152935 del 26.06.2018, esercizio di vicinato esercitante attività di "commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca", ad insegna "SONALI ALIMENTARI FRUTTA E VERDURA", nei locali di Mestre, **via Trento n. 10**;



IL SINDACO

- tale richiesta del Questore veniva formulata in considerazione del fatto che *“al termine di complesse ed articolate indagini condotte dalla Squadra Mobile nell'ambito di un procedimento penale coordinato dalla Procura della Repubblica D.D.A. di Venezia, per reati collegati al traffico di sostanze stupefacenti, scaturito a seguito a 11 decessi per overdose e altre overdosi non mortali, avvenute nel territorio del comune di Venezia, sono state indagate 58 persone, principalmente per reati legati al traffico di stupefacenti, di cui 32 colpite da ordinanza di custodia in carcere. Tutti i soggetti sono risultati gravanti nel territorio adiacente alla stazione ferroviaria di Mestre ed, in particolare, nei tratti iniziali di via Trento e via Monte S. Michele. Alcuni di questi, tutti cittadini nigeriani, peraltro già gravati da pregiudizi di polizia, sono risultati essere assidui frequentatori di esercizi commerciali della zona, tra cui l' “ASIA AFRICAN MARKET”, di via Trento n. 26, il “MA ITALIA s.a.s” di via Trento n. 18 e il “MARKET s.rl.” (ad insegna SONALI ALIMENTARI FRUTTA E VERDURA), di via Trento n. 10;*
- in riferimento a tali evidenze, il Questore notiziava il Sindaco di aver adottato *“nei confronti dei predetti esercizi commerciali, il provvedimento di cui all' art. 100 T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n.773, come modificato dalla L. 18.04.2017 n. 48) con sospensione dell'attività per giorni 30 (dal 10 luglio 2018 all'8 agosto 2018 compreso) , per la frequentazione di persone pericolose e colpite da pregiudizi di polizia per reati anche gravi, parte delle quali colpite da ordinanza di custodia in carcere e parte deferiti all'A.G. nell'ambito dell'indagine di cui in premessa”;*

Considerato inoltre che, con la citata nota Cat.23/18/P.A.S.I. del 18 luglio 2018, il Questore rappresentava al Sindaco che:

- *“i succitati cittadini stranieri, tutti frequentatori degli esercizi commerciali in argomento, unitamente ad altri cittadini nigeriani, ...//...hanno di fatto “occupato” una parte del territorio adiacente la stazione ferroviaria di Mestre, in particolare nei tratti di via Trento e via Monte S. Michele. Gli stessi sono stati notati frequentare assiduamente i tre esercizi commerciali in questione trovandovi riparo, nonché rifornendosi di cibi e bevande che poi venivano consumate, procurando ed aggravando il degrado della zona...//... adozione di tecniche di elusione delle indagini e dei controlli di polizia, parte delle quali hanno utilizzato come copertura i locali dei tre esercizi commerciali in argomento. Durante l'attività di indagine...//... sono stati registrati conseguenti fenomeni di degrado, molti dei quali aventi anche rilevanza penale: risse, aggressioni, pestaggi, consumo di droghe e smodata assunzione di alcol, con conseguenti evidenti stati di ubriachezza, bisogni fisiologici espletati impropriamente e spesso contro le auto parcheggiate nella zona, il tutto anche in presenza di minorenni, e frequenti episodi di intimidazione nei confronti dei passanti. La maggior parte di detti episodi è avvenuta di fronte agli esercizi commerciali di cui in premessa, i cui gestori hanno dimostrato un atteggiamento connivente o quanto meno surrettizio, dal momento che gli stessi non si sono mai attivati presso le Forze dell'ordine per segnalare gli evidenti episodi di spaccio, le frequenti risse e tutti gli altri episodi delittuosi e di degrado”;*
- *“Tali frequentazioni hanno alimentato nella popolazione ed in particolare nei cittadini che in quelle zone risiedono o lavorano, un senso di forte e diffusa insicurezza e sfiducia nelle Istituzioni, per il degrado e la conseguente compromissione della qualità della vita a causa del*



IL SINDACO

mancato rispetto delle regole alla base della civile convivenza da parte dei cittadini extracomunitari in questione”;

- *“da quanto è emerso inequivocabilmente dalle indagini, protrattesi molti mesi tra il 2017 ed il maggio 2018, condotte da parte della locale Squadra Mobile, circa le frequentazioni di persone dedite allo spaccio di stupefacenti e frequentanti in maniera assidua i tre esercizi commerciali indicati in premessa, in particolare nelle ore pomeridiane e serali”;*

Preso atto che il Questore di Venezia, Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza ha richiesto al Sindaco, con la sopracitata citata nota cat. 23/18/P.A.S.I. del 18 luglio 2018, che al termine del periodo di sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. *“di adottare un provvedimento, ai sensi dell’art. 54 T.U.E.L., che preveda un significativo anticipo dell’orario di chiusura (possibilmente non oltre le ore 18.00) per i detti esercizi commerciali, e per un significativo periodo di tempo (possibilmente per almeno mesi sei), quale misura efficace per continuare a garantire l’incolumità pubblica, in particolare sotto l’aspetto della sicurezza urbana, anche dopo la riapertura degli stessi”;*

Considerato del tutto condivisibili le preoccupazioni del Questore di Venezia relative al fatto che i predetti tre esercizi, in particolare nelle ore pomeridiane e serali, ritornino ad essere luogo di ritrovo e riferimento di persone pericolose e colpite da pregiudizi di polizia per reati anche gravi inficiando almeno in parte gli esiti, sotto il profilo dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, della recente operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica D.D.A. di Venezia;

Ritenuto necessario reintrodurre la limitazione dell’orario di apertura tra le ore 8.00 e le ore 18.00 dei predetti esercizi commerciali individuati dalla nota del Questore cat. 23/18/P.A.S.I. del 18 luglio 2018, in modo che questi non costituiscano un polo di attrazione atto a favorire il diffondersi di tutti i descritti fenomeni di degrado ed allarme sociale nella zona con una conseguente compromissione della qualità della vita delle persone residenti in zona e delle comuni regole di vita civile, in particolare nelle ore serali e notturne;

Ritenuto, infine, prevalente la necessità di tutelare la sicurezza urbana e l’integrità fisica della popolazione con ciò assorbendosi anche le necessità relative alla tutela del decoro e della vivibilità urbana e conseguentemente ritenuto di adottare una ordinanza ex art. 54 del T.U.E.L. anziché una ordinanza ex art. 50 del medesimo T.U.E.L. al fine di una migliore tutela degli interessi della popolazione;

Visto che

- l’art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), che in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4 prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto



IL SINDACO

dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- il comma 4-bis del medesimo art. 54 del T.U.E.L. che prevede che *"i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti efenomeni Di violenza legati anche all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti"*;
- l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- la legge 18 aprile 2017 n. 48 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

ORDINA

1. I seguenti esercizi commerciali:

- **ASIA AFRICAN MARKET** impresa individuale di [REDACTED]
[REDACTED], minimercato con sede in **via Trento n. 26**, (ed entrata in via Monte San Michele 52), P.IVA 04269500239, numero REA VE-379055, esercitante attività di "vendita al dettaglio di alimentari";
- **MA ITALIA s.a.s.**, società in accomandita semplice con sede legale in **via Trento n. 18** [REDACTED]
[REDACTED], socio accomandatario e legale rappresentante, P.IVA 03937130270, numero REA VE-351275; esercitante attività di "vendita al dettaglio di alimentari";

e



IL SINDACO

- **MARKET s.r.l.**, società con sede legale a Vazzola (TV) via Liberazione n. 3 avente come [REDACTED], titolare di S.C.I.A. con protocollo SUAP REP-PROV-VE/VE-SUPRO/0152935 del 26.06.2018, esercizio di vicinato esercitante attività di “commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca”, ad insegna “SONALI ALIMENTARI FRUTTA E VERDURA”, nei locali di Mestre, via Trento n. 10;

sono tenuti a svolgere la propria attività commerciale, in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 18.00.

2. Il presente provvedimento si applica dalle ore 00.01 di venerdì 10 agosto 2018 alle ore 00.01 del 7 febbraio 2019.
3. Gli organi, di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, provvederanno alla verifica della corretta esecuzione della presente ordinanza.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Luigi Brugnaro

VICESINDACO
Luciana Colle